

Visto il R. decreto 25 marzo 1926, n. 548, che istituisce presso il Ministero predetto, la Direzione generale delle Nuove costruzioni ferroviarie;

Visto il R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, che approva il regolamento del personale ferroviario, le disposizioni sulle competenze accessorie e le piante organiche del personale degli uffici;

Visto il R. decreto 24 novembre 1930, n. 1596, concernente l'esonero dal servizio degli agenti ferroviari;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere al personale delle Nuove costruzioni ferroviarie, le norme stabilite per gli esonerati degli agenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, col citato R. decreto n. 1596 del 24 novembre 1930;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di applicare nei confronti del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie tutte le disposizioni contenute nel R. decreto 24 novembre 1930, n. 1596, recante norme per l'esonero dal servizio degli agenti ferroviari.

Art. 2.

In conformità al disposto dell'art. 4 del citato R. decreto le vacanze di posti risultanti dagli esonerati disposti non potranno essere ricoperte mediante assunzioni nè promozioni fino a quando non siano stabilite le nuove piante organiche del personale dipendente dalle Nuove costruzioni ferroviarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA —
CIANO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 170. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1098.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 765.

Erezione in ente morale della « Biblioteca civica ed Antonio Ursino Recupero » di Catania.

N. 765. R. decreto 11 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Biblioteca civica ed Antonio Ursino Recupero » di Catania, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 giugno 1931.

Conferma in carica di alcuni componenti il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale Dopolavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1926, n. 1936, che apporta riforme allo statuto dell'« Opera nazionale Dopolavoro »:

Visto il proprio decreto del 21 novembre 1928, col quale vennero chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Opera anzidetta, per l'anno 1929, i signori:

Roselli cav. dott. Ugo, vice prefetto, reggente una divisione del Ministero delle corporazioni, membro designato dal Ministero predetto;

Bruzzesi cav. uff. Nino, capo sezione nelle Ragionerie centrali, membro designato dal Ministero delle finanze;

Cau dott. Giammaria, consigliere della Direzione generale del lavoro, membro designato dal Ministero (ora soppresso) dell'economia nazionale;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1930-VIII, col quale detti funzionari furono riconfermati, per l'anno 1930, nella carica di componenti il Collegio anzidetto:

Sentiti i Ministeri delle corporazioni e delle finanze;

Decreta:

I signori Roselli cav. dott. Ugo e Cau dott. Giammaria sono confermati, per l'anno 1931, nella carica di componenti il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale Dopolavoro, quali membri designati dal Ministero delle corporazioni.

Il sig. Bruzzesi cav. uff. Nino è confermato nella carica stessa, per il periodo anzidetto, quale membro designato dal Ministero delle finanze.

Roma, addì 21 giugno 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(5391)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1931.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime immobiliari « Excelsior » e « Sieba », con sede in Milano.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Visto il ricorso presentato dalla Società anonima immobiliare « Excelsior » con sede in Milano, la quale espone che l'assemblea dei propri azionisti e quella degli azionisti della Società anonima immobiliare « Sieba » hanno deliberato di procedere alla fusione dei due enti, mediante incorporazione del secondo nel primo;

Ritenuto che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse e conviene pertanto ridurre il termine stabilito negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società anonime immobiliari « Excelsior » e « Sieba », con sede in Milano, ed è ridotto a quindici giorni il termine durante